



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/08/CU4/C2

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI
CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI
ENTI LOCALI E DEI LORO ENTI E ORGANISMI, A NORMA DEGLI
ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42**

Punto 4) O.d.g Conferenza Unificata

Emendamenti proposti dalle Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome

Modifiche di ordine formale

Nel titolo dell'articolo 22 le parole "e delle province autonome di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle parole "a statuto ordinario".

All'articolo 29, comma 1, lettera k) le parole "o la provincia autonoma" sono soppresse.

Modifiche di ordine sostanziale

L'articolo 35 bis è sostituito con il seguente:

"Art. 35-Bis

Disposizioni concernenti le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, anche nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e province autonome, laddove la finanza locale rientri nelle loro competenze, ad adeguare i propri ordinamenti contabili ai principi di cui al presente decreto legislativo ai sensi dei propri statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione."

Motivazione

Il presente emendamento si rende necessario al fine di rendere compatibili le norme concernenti l'armonizzazione dei bilanci con i rispettivi statuti di autonomia.

Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome si impegnano, comunque, ad adeguare i loro ordinamenti contabili ai principi stabiliti dal presente decreto legislativo.

Roma, 10 febbraio 2011